

COMUNE DI SAN PONSO

REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA E CIMITERIALE

INDICE

TITOLO I	DISPOSIZIONI GENERALI	Pag.	3
	CAPO I	Disposizioni generali (art. 1-5)	Pag. 3
	CAPO II	Depositi di osservazione e obitori (art. 6)	Pag. 5
	CAPO III	Feretri (art. 7-11)	Pag. 7
	CAPO IV	Trasporti funebri (art. 12-24)	Pag. 10
TITOLO II	CIMITERI	Pag.	15
	CAPO I	Cimiteri (art. 25-28)	Pag. 15
	CAPO II	Disposizioni generali – Piano Regolatore Cimiteriale – Soppressione cimiteri (art. 29-31)	Pag. 17
	CAPO III	Inumazione e tumulazione (art. 32-35)	Pag. 19
	CAPO IV	Esumazione ed estumulazione (art. 36-44)	Pag. 21
	CAPO V	Cremazione (art. 45-47)	Pag. 24
	CAPO VI	Polizia dei cimiteri (art. 48-54)	Pag. 26
TITOLO III	CONCESSIONI	Pag.	29
	CAPO I	Tipologia e manutenzione delle sepolture (art. 55-60)	Pag. 29
	CAPO II	Divisione – Subentri – Rinunce (art. 61-62)	Pag. 32
	CAPO III	Revoca – Decadenza – Estinzione (art. 63-66)	Pag. 33
TITOLO IV	LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI IMPRESE DI POMPE FUNEBRI	Pag.	35
	CAPO I	Imprese e lavori privati (art. 67-75)	Pag. 35
	CAPO II	Imprese pompe funebri (art. 76-77)	Pag. 38
TITOLO V	DISPOSIZIONI VARIE E FINALI	Pag.	39
	CAPO I	Disposizioni varie (art. 78-81)	Pag. 39
	CAPO II	Norme transitorie – Disposizioni finali (art. 82-90)	Pag. 40

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Oggetto

1. Il presente Regolamento, in osservanza delle disposizioni di cui al titolo VI del testo Unico delle Leggi Sanitarie 27/07/1934, n° 1265, al D.P.R. 03/11/2000, n.396 sull'ordinamento stato civile, al D.P.R. 10/09/1990, n. 285, ha per oggetto il complesso delle norme dirette alla generalità dei cittadini ed alla Pubblica Amministrazione, intese a prevenire i pericoli che alla pubblica salute potrebbero derivare dalla morte delle persone, e a disciplinare i servizi, in ambito comunale, relativi alla polizia mortuaria, intendendosi per tali quelli sulla destinazione e uso dei cadaveri o parti di essi, sui trasporti funebri, sulla costruzione gestione e custodia dei cimiteri e locali annessi, sulla concessione di aree e manufatti destinati a sepoltura privata nonché sulla loro vigilanza, sulla costruzione di sepolcri privati, sulla cremazione, e in genere su tutte le attività connesse con la cessazione della vita e la custodia delle salme.

Articolo 2

Competenze

1. Le funzioni di polizia mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco, quale Ufficiale di Governo e Autorità Sanitaria Locale.
2. I servizi inerenti la polizia mortuaria vengono effettuati attraverso una delle forme di gestione individuate dagli articoli 113 e seguenti del D.Lgs. 18/08/2000, n.267, compatibilmente con la natura delle funzioni da svolgere, nonché a mezzo del servizio individuato dalla competente A.S.L. , con esclusione delle prestazioni sanitarie soppresse in via temporanea a far data dal 01.10.2002 con D.G.R. n.115 –6947 del 05.08.2002.
3. In caso di gestione in economia, le funzioni e l'organizzazione degli uffici comunali in materia di polizia mortuaria sono determinate, laddove siano necessarie integrazioni a quanto già previsto dalla presente normativa, con il regolamento.
4. Per i servizi di polizia mortuaria gestiti nelle altre forme di cui agli articoli 113, 113 bis, 114 e 115 del D.Lgs n. 267/2000, le funzioni e l'organizzazione sono stabilite dai loro Statuti e regolamenti, o dal foglio di norme e condizioni in caso di concessione.

Articolo 3

Responsabilità

1. Il Comune cura che all'interno dei cimiteri vengano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose, e non assume responsabilità per atti commessi nei cimiteri da persone estranee al suo servizio o per mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questo utilizzati in modo difforme dal consentito.
2. Chiunque causi danni a persone o cose, sia personalmente che per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto dal Titolo IX del Libro IV del Codice Civile, salvo che l'illecito non rilevi penalmente.

Articolo 4

Servizi gratuiti e a pagamento

1. Sono gratuiti i servizi di interesse pubblico, indispensabili ed esplicitamente classificati gratuiti dalla legge e specificati dal Regolamento.

2. Tra i servizi gratuiti sono ricompresi: (Fermo restando che il Comune non si carica delle spese per il recupero il relativo trasporto delle salme accidentate ai locali indicati dal successivo articolo 6);

- il trasporto delle salme nell'ambito del Comune, quando non vengano richiesti servizi o trattamenti speciali, individuati dal successivo articolo 14;
- il servizio di osservazione dei cadaveri;
- l'uso delle celle frigorifere comunali, se il Comune è tenuto a disporne;
- l'inumazione in campo comune;
- la cremazione secondo i limiti disposti dalla Legge 30.3.2001, n. 130;
- la deposizione delle ossa in ossario comune;
- la dispersione delle ceneri in cinerario comune, secondo i limiti disposti dalla Legge e 130/2001 sopracitata;
- la cassa per le salme di persone i cui familiari non risultino in grado di sostenere la spesa, sempre che non vi siano persone o Enti ed Istituzioni che se ne facciano carico, secondo quanto specificato nel successivo articolo 10.

3. Tutti gli altri servizi sono sottoposti al pagamento delle tariffe, stabilite nel tariffario. La determinazione è l'aggiornamento delle tariffe è di competenza esclusiva della Giunta comunale.

4. Il Comune con proprio atto di indirizzo, o con separati atti, ai sensi dell'art. 42, 2° comma, lettera e) del D.Lgs n. 267/2000, può individuare particolari servizi da erogare a tariffa agevolata purché venga quantificato l'onere per l'amministrazione Comunale, fatti salvi, comunque, gli equilibri di bilancio.

Articolo 5

Atti a disposizione del pubblico

1. Presso l'Ufficio Cimiteriale è tenuto, a seconda dei casi su supporto cartaceo o informatico, a disposizione di chiunque possa averne interesse, il registro di cui all'articolo 52 del D.P.R. 285 del 10/09/1990, e s.m.i.

2. Sono inoltre tenuti ben visibili al pubblico presso il Comune:

- copia del presente Regolamento;
- l'elenco dei campi soggetti ad esumazione ordinaria nel corso dell'anno;
- l'elenco delle concessioni cimiteriali in scadenza nel corso dell'anno e in quello successivo;
- l'elenco delle tombe per le quali è in corso la procedura di decadenza o di revoca della concessione;
- ogni altro atto e documento la cui conoscenza venga ritenuta opportuna per gli interessati o per il pubblico, ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241, e s.m.i., fatte salve le vigenti disposizioni a tutela della privacy.

CAPO II DEPOSITI DI OSSERVAZIONE – OBITORI – ACCERTAMENTO DI MORTE

Articolo 6 Depositi di osservazione – obitori – accertamento di morte

1. Il Comune provvede al deposito di osservazione ed all'obitorio in locali idonei: nell'ambito del Cimitero, presso ospedali, altri istituti sanitari, ovvero in un particolare edificio rispondente allo scopo per ubicazione e requisiti igienici, denominato centro funerario. Il deposito di osservazione e l'obitorio assolvono alle funzioni indicate dagli articoli 12 e 13 del D.P.R. n. 285/90, e s.m.i.
2. L'ammissione nei depositi di osservazione o negli obitori è autorizzata dal Sindaco, ovvero dalla pubblica autorità che ha richiesto l'intervento del servizio di recupero e trasporto salma di persona accidentata o, infine, dall'autorità giudiziaria.
3. Nel deposito di osservazione, di regola, è vietata la permanenza di persone estranee (anche dei familiari).
4. Le salme di persone decedute per malattie infettive – diffuse, o sospette tali, sono tenute in osservazione in locale separato, nel quale è vietato l'accesso alle persone non autorizzate.
5. Il mantenimento in osservazione di salme di persone cui sono stati somministrati nuclidi radioattivi deve avere luogo in modo che sia evitata la contaminazione ambientale, osservando le prescrizioni disposte, caso per caso, dal **Dirigente del Servizio di Igiene e Sanità Pubblica**, in relazione agli elementi risultanti dal certificato di morte di cui all'articolo **100 del D.P.R. 13/02/1964, n.185 e s.m.i.**
6. La sorveglianza può essere esercitata con apposite strumentazioni o con la presenza di persone con tale funzione.
7. L'Azienda Sanitaria Locale comprendente più Comuni individua gli obitori e i depositi di osservazione che debbono essere dotati di celle frigorifere per la conservazione dei cadaveri, in numero adeguato e rapportato alla popolazione. Con le stesse modalità si provvede a dotare gli obitori di celle frigorifere isolate per i cadaveri portatori di radioattività o di malattie infettive – diffuse.
8. Nei casi in cui l'accertamento di morte non viene effettuato secondo le procedure di cui all'art.2 della Legge 29.12.1993, n. 578 ed avente ad oggetto: - Norme per l'accertamento e la certificazione di morte – e del relativo Decreto del Ministero della Sanità n. 582 del 22.08.1994, avente ad oggetto: - Regolamento recante le modalità per l'accertamento e la certificazione di morte - , nessun cadavere può essere chiuso in cassa, né essere sottoposto ad autopsia, a trattamenti conservativi, a conservazione in celle frigorifere, né essere inumato, tumulato, cremato, prima che siano trascorse 24 ore dal momento del decesso, salvo i casi di decapitazione o di maciullamento. Rimangono in vigore le norme previste dalla Legge 01/04/1990, n°91, non incompatibili e non in contrasto con la Legge 29.12.1993, n. 578, e con il Decreto del Ministero della Sanità n.582 del 22.08.1994. Sono fatte salve le successive disposizioni di legge, vigenti all'epoca del decesso.
9. Resta inteso che le funzioni di **medico necroscopo** di cui all'art. 74 D.P.R. n°396/2000 sono esercitate in base **alla Legge Regionale n. 30 in data 26.10.1982 ed alla Legge Regionale n. 23 in data 22.12.1982**, dall'UOA Medicina Legale. Il Direttore dell'UOA Medicina Legale autorizza il riscontro diagnostico, nei casi previsti dal comma uno dell'art. 37 del D.P.R. n. 285/1990 e, su richiesta del medico curante anche sui cadaveri deceduti a domicilio, quanto sussistano dubbi nelle cause di morte; il riscontro diagnostico è effettuato dai dirigenti medici dell'UOA Medicina Legale e/o dai medici dirigenti dell'UOA Anatomia Patologica nei locali idonei e preventivamente autorizzati. I risultati delle autopsie devono essere comunicati al Direttore dell'UOA Medicina Legale ed al Sindaco, per la eventuale rettifica della scheda di morte; quando come causa di morte risulta una malattia infettiva diffusa compresa nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della

Salute, il medico che ha effettuato l'autopsia deve darne comunicazione al Sindaco ed al direttore dell'UOA Medicina Legale;

10. I trattamenti per ottenere l'imbalsamazione del cadavere devono essere eseguiti da medici legalmente abilitati all'esercizio professionale e possono essere iniziati solo dopo che sia trascorso il periodo di osservazione; per fare eseguire su di un cadavere l'imbalsamazione deve essere richiesta apposita autorizzazione al Sindaco che la rilascia previa presentazione di:

- a. Una dichiarazione di un medico incaricato dell'operazione con l'indicazione del procedimento che intende seguire, del luogo e dell'ora in cui la effettuerà;
- b. Certificazione, in carta libera, redatta dal medico curante o dal **medico necroscopo**, con parere vincolante espresso dal Direttore dell'UOA Medicina Legale dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato;

CAPO III FERETRI

Articolo 7 Deposizione della salma nel feretro

1. Nessuna salma può essere sepolta se non chiusa in feretro avente le caratteristiche di cui al successivo articolo 9.
2. In ciascun feretro non si può rinchiudere che una sola salma; madre e neonato, morti in concomitanza del parto, o in conseguenza immediata del parto, possono essere chiusi in uno stesso feretro.
3. La salma deve essere collocata nel feretro rivestita con abiti, preferibilmente di tessuti naturali, o decentemente avvolta in lenzuola.
4. La ditta di onoranze funebri autocertificherà la conformità del feretro ai sensi e per gli effetti degli art. 18,25 e 30 del D.P.R. n.285/90.
5. Se la morte è dovuta a malattia infettiva - diffusiva compresa nell'elenco pubblicato da Ministero della Sanità, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto nella cassa con gli indumenti di cui è rivestito ed avvolto in lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante.
6. Se il cadavere risulta portatore di radioattività, il **Dirigente del Servizio di Igiene e Sanità Pubblica**, o suo delegato, detterà le necessarie disposizioni protettive allo scopo di evitare contaminazione ambientale.
7. E' dato atto che è temporaneamente sospesa (sino all'emanazione del nuovo Regolamento di Polizia Mortuaria) il trattamento antiputrefattivo; tale trattamento deve essere eseguito esclusivamente per le salme trasportate all'estero.

Articolo 8 Verifica e chiusura dei feretri

1. La chiusura del feretro è fatta sotto la vigilanza del personale incaricato, osservate le disposizioni dell'articolo 30 del D.P.R. 285/90, e la circolare Ministero della Sanità del 24/06/1993, n. 24, tenuta presente la nota regionale prot. n. 3560/27 del 18/03/98.
2. **[Il Dirigente del Servizio Sanitario dell'Azienda Sanitaria Locale, o il personale tecnico all'uopo incaricato, vigila e controlla l'applicazione della norma di cui all'articolo 9].** Per tale servizio, se eseguito con l'ausilio di personale comunale, è dovuto il corrispettivo risultante in tariffa, **[oltre ai diritti spettanti all' A.S.L..]**
3. In particolare deve essere accertata la stretta rispondenza del feretro al tipo di sepoltura cui è destinato e al trasporto, nonché l'identificazione del cadavere.
4. Il tempo massimo entro cui procedere alla saldatura della cassa metallica, o all'inumazione della salma, deve prevedersi in non oltre le 60 ore successive alla morte. Per il periodo dal 15 aprile al 15 ottobre (o per eccezionali condizioni climatiche e/o per altre problematiche, in qualunque periodo dell'anno), passato il periodo minimo di osservazione come definito dal punto 3.1 della Circolare del Ministero della Sanità n.24 del 24.06.1993, e comunque non prima dell'avvenuta visita necroscopica, fatto salvo quanto specificato dall'art. 3.2 della predetta circolare, il cadavere dovrà essere sottoposto a osservazione con idonei apparecchi refrigeratori fino al momento della sepoltura. Per eventuali dilazioni oltre le 60 ore dovrà essere presentata richiesta scritta e motivata al Servizio di Igiene e Sanità Pubblica che darà riscontro dopo aver valutato il caso e contemporaneamente informerà il Sindaco del parere espresso.

[] Le presenti linee restano sospese in via temporanea C.f.v. D.G.R. n.115 – 6947 del 05.08.2002

Articolo 9

Feretri per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporti

1.La struttura dei feretri e la qualità dei materiali sono in rapporto ai diversi tipi di sepoltura o pratica funebre oltre che alla distanza del trasporto funebre e cioè:

- a) Per inumazione:
 - il feretro deve essere di legno con caratteristiche di scarsa durabilità (preferibilmente di abete, pioppo, pino, larice, ecc.);
 - le tavole non devono avere, a fondo intaglio, uno spessore inferiore a cm.2;
 - la confezione deve essere conforme alle prescrizioni di cui all'articolo 75 del D.P.R. 10/09/1990, n.285;
 - i feretri di salme provenienti da altri Comuni o estumulati potranno essere inumati anche se non rispondono alle caratteristiche sopra riportate;
- b) Per tumulazione:
 - la salma deve essere racchiusa in duplice cassa, l'una di legno preferibilmente esterna, l'altra in metallo, ermeticamente chiusa mediante saldatura, corrispondenti entrambe ai requisiti costruttivi e strutturali di cui all'articolo 30 del D.P.R. 10/09/1990, n.285;
- c) Per trasferimento da Comune a Comune con percorso superiore a 100 Km., all'estero o dall'estero qualunque sia la destinazione di sepoltura o pratica funebre:
 - si applicano le disposizioni di cui alla lettera b) precedente, nonché agli articoli 27, 28, e 29 del D.P.R. 10/09/1990, n.285, se il trasporto è per o dall'estero;
- d) Per trasporti da Comune a Comune con percorso non superiore a 100 Km.:
 - è sufficiente il feretro di legno di spessore non inferiore a mm. 25 a norma dell'articolo 30, punto 5, del D.P.R. 10/09/1990, n.285;
- e) Per cremazione:
 - la salma deve essere racchiusa unicamente in cassa di legno, con le caratteristiche di cui alla lettera a) per trasporti interni al Comune del decesso.
 - la salma deve essere racchiusa in cassa di legno con le caratteristiche di cui alla lettera d), laddove il trasporto si esegua entro 100 Km. dal Comune del decesso.
 - la salma deve essere racchiusa in duplice cassa con le caratteristiche di cui alla lettera b), in ogni altro caso.

2.I trasporti delle salme in caso di morte per malattie infettive – diffusive, vengono effettuati in duplice cassa con le caratteristiche di cui alla lettera b) precedente.

3.Se una salma già sepolta viene esumata, o estumulata, per essere trasferita in altro Comune o in altra sepoltura del cimitero, si deve accertare lo stato di conservazione del feretro e la sua corrispondenza alla nuova sepoltura, prescrivendo, se del caso, da parte del **[Dirigente dei Servizi Sanitari dell' A.S.L., o suo delegato]**, il rinnovo del feretro, o il rivestimento totale con lamiera metallica in zinco di spessore non inferiore a mm.0,660.

4.Se la salma proviene da altro Comune, deve essere verificata la rispondenza del feretro alle caratteristiche di cui ai paragrafi precedenti, ai fini del tipo di sepoltura cui è destinata; se nel trasferimento è stato impiegato il doppio feretro e la salma è destinata a sepoltura in terra, deve essere praticata nella parte superiore della cassa metallica una idonea apertura al fine di consentire il processo di mineralizzazione.

5.Nell'inumazione l'impiego nel feretro di materiale biodegradabile diverso dal legno deve essere autorizzato dal Ministero della Sanità ai sensi dell'articolo 75 del D.P.R. 10/09/1990 n.285.

6.Sia la cassa di legno che quella di metallo debbono portare impresso, ben visibile sulla parte esterna del proprio coperchio, il marchio di fabbrica con l'indicazione della ditta costruttrice.

7.È consentita l'applicazione alle casse metalliche, di valvole o speciali dispositivi autorizzati dal Ministero della Sanità, idonei a fissare o a neutralizzare i gas della putrefazione.

[] La presente alinea resta sospesa in via temporanea C.f.v. D.G.R. n.115 – 6947 del 05.08.2002

Articolo 10
Fornitura gratuita dei feretri

1. Il Comune fornisce gratuitamente la cassa di cui all'articolo 9 lettera a) e lettera e) per le salme di persone appartenenti esclusivamente a famiglie bisognose.
2. Lo stato di indigenza o di bisogno è dichiarato dal competente organo sulla scorta delle informazioni assunte sulla composizione del nucleo familiare e sulla situazione economica degli interessati. Sono fatti salvi i controlli di legge che si renderanno opportuni.

Articolo 11
Piastrina di riconoscimento

1. Sul piano esterno superiore di ogni feretro è applicata apposita piastrina metallica recante impressi, in modo indelebile, il cognome e il nome della salma contenuta e le date di nascita e di morte.
2. Per la salma di persona sconosciuta, la piastrina contiene la sola indicazione della data di morte e gli altri eventuali dati certi.
3. Altra piastrina di materiale resistente (refrattario per feretri da cremare, di piombo negli altri casi) riportante il numero progressivo e la lettera relativi alla sepoltura nel cimitero, viene collocata assieme al cofano rispettivamente alla cremazione o alla inumazione e ciò al fine di agevolare le operazioni di riconoscimento.

CAPO IV TRASPORTI FUNEBRI

Articolo 12 Modalità del trasporto e percorso

1. I criteri generali di fissazione degli orari, le modalità ed i percorsi dei trasporti funebri sono determinati dal Sindaco.
2. Il trasporto, fatte salve le eccezionali limitazioni di cui all'articolo 27 del T.U. sulla Legge di Pubblica Sicurezza, comprende: il prelievo della salma dal luogo del decesso, dal deposito di osservazione o dall'obitorio, il tragitto alla chiesa o al luogo dove si svolgono le esequie, la relativa sosta per il tempo strettamente necessario ad officiare il rito civile o religioso, il proseguimento fino al cimitero o ad altra destinazione richiesta, seguendo il percorso più breve.
3. Nessuna altra sosta, salvo casi di forza maggiore, può farsi durante il percorso. Per eventuali cerimonie, diverse dalle rituali o di altre soste, occorre la preventiva autorizzazione del Sindaco.
4. Ove i cortei, per il numero dei partecipanti, fossero di notevole lunghezza, si dovrà lasciare il passo agli autobus del servizio pubblico urbano, ai veicoli dei pompieri, ai servizi urgenti di assistenza pubblica e di pubblica sicurezza. In ogni altro caso è vietato fermare, disturbare ed interrompere, in qualunque modo, il passaggio di un corteo funebre.
5. Nei casi speciali di concorso assai numeroso di persone, il Responsabile dei Servizi di polizia mortuaria prenderà accordi con il comando di Polizia Municipale per gli opportuni provvedimenti di circolazione atti a favorire lo svolgimento del corteo.
6. Il **Dirigente del Servizio di Igiene e Sanità Pubblica**, o suo delegato, vigila e controlla il servizio di trasporto delle salme, ne riferisce annualmente al Sindaco e gli propone i provvedimenti necessari ad assicurarne la regolarità, qualora ricorrano le circostanze in cui il Servizio di Igiene e Sanità Pubblica ravvisi l'esistenza di specifici rischi sanitari (vedi anche art.16 D.P.R. n.285/90).

Articolo 13 Trasporti funebri

1. Nel territorio del Comune i trasporti funebri sono svolti con i mezzi di cui all'articolo 20 del D.P.R. 10/09/1990, n. 285.
2. Il trasporto delle salme dal luogo del decesso al deposito di osservazione, all'obitorio, o al cimitero, si esegue, sempre che non sia richiesto dagli interessati l'uso di mezzi speciali di trasporto, a cura del Comune, in carro chiuso, ed in una forma che garantisca il decoro del servizio.
3. Il servizio dei trasporti funebri con mezzi speciali, qualora non sia esercitato dal Comune con diritto di privativa, è consentito alle ditte ed alle imprese funebri in possesso della necessaria autorizzazione di cui all'articolo 115 del T.U. della Legge di Pubblica Sicurezza.
4. È facoltà dell'Amministrazione comunale fissare eventuali modalità di espletamento del servizio ed imporre il pagamento di un diritto fisso ai sensi dell'articolo 19, secondo comma del D.P.R. 10/09/1990, n.285, sempre che non si tratti di trasporti eseguiti con mezzi propri da Confraternite e Congregazioni riconosciute come enti morali.
5. Sono esenti da qualsiasi diritto comunale i trasporti di salme di militari eseguiti dalle Amministrazioni stesse con mezzi propri.

Articolo 14 Trasporti gratuiti e a pagamento

1. I trasporti funebri sono a pagamento e gratuiti:
 - a) a pagamento, quando siano richiesti servizi o trattamenti speciali;

- b) gratuiti, ed in modo decoroso, a carico del Comune, in ogni altro caso e sempre che la salma debba essere inumata in campi comuni, ed il trasporto avvenga nella forma ordinaria più semplice.

Articolo 15

Orario dei trasporti e ingresso salme nei cimiteri

1. I trasporti funebri sono effettuati in ore fisse antimeridiane e pomeridiane, stabilite come segue:
mattino: dalle ore 8.30 alle ore 11.30;
pomeriggio (periodo ora legale): dalle ore 14.00 alle ore 18.00;
pomeriggio (periodo ora solare): dalle ore 13.00 alle ore 17.00.
2. L'orario di ingresso delle salme, dei resti mortali e delle ceneri nel cimitero del Comune per l'inumazione o la tumulazione è il seguente:
mattino: dalle ore 8.30 alle ore 11.30;
pomeriggio (periodo ora legale): dalle ore 15.00 alle ore 18.00;
pomeriggio (periodo ora solare): dalle ore 14.00 alle ore 16.00.
3. Il Sindaco in relazione a particolari esigenze, con apposita ordinanza, potrà apportare ai predetti orari le necessarie modifiche.
4. Nei periodi festivi non hanno luogo, di norma, i trasporti funebri e i seppellimenti. In caso di più festività consecutive i cimiteri ricevono le salme nel secondo periodo festivo. Per gravi e circostanziati motivi, il Sindaco, sentito il responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria e gli incaricati del cimitero, può autorizzare il trasporto ed il seppellimento in qualsiasi altro periodo festivo, purché decorso il periodo di osservazione indicato dal medico necroscopo sul certificato previsto dall'articolo 74 del vigente Ordinamento di Stato Civile approvato con D.P.R. n°396/2000.
5. Il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria fisserà di norma l'ora dei funerali secondo l'ordine di presentazione delle richieste di trasporto, tenendo conto, se necessario, dell'ora del decesso; fornirà i chiarimenti richiesti e prenderà i provvedimenti che si renderanno necessari, trasmettendo gli eventuali ordini al personale incaricato, e ne darà notizia al comando di Polizia mortuaria per gli eventuali servizi di assistenza e vigilanza.
5. I carri funebri dovranno trovarsi sul luogo di partenza dei funerali almeno quindici minuti prima dell'ora fissata.

Articolo 16

Norme generali per i trasporti

1. In ogni trasporto sia da Comune a Comune, sia da Stato a Stato, i feretri devono essere conformi alle prescrizioni di cui al precedente articolo 9; inoltre, se il trasporto è effettuato dal mese di aprile al mese di settembre compresi, o, negli altri mesi, in località che col mezzo prescelto è raggiungibile dopo 24 ore dalla partenza o infine, quando il trasporto venga eseguito 48 ore dal decesso, alla salma è da applicare il trattamento antiputrefattivo di cui all'articolo 32 del D.P.R. 285/90, salvo sia stata imbalsamata.
2. Il feretro è preso in consegna dall'incaricato del trasporto e viene accompagnato dai documenti di autorizzazione al trasporto e al seppellimento, e, se necessario, dagli altri in relazione alla destinazione. L'incaricato del trasporto, giunto alla destinazione, consegnerà il feretro e i documenti al personale incaricato presso il cimitero.
3. Chi riceve il feretro compilerà il verbale di presa consegna, redatto in duplice copia, una delle quali verrà consegnata al vettore e l'altra al Responsabile di polizia mortuaria. Se il trasporto avviene per ferrovia, su nave o per aereo, il decreto di cui all'articolo 20 deve restare in consegna al vettore.
4. Il trasporto da Comune a Comune o da Stato a Stato, a richiesta, può essere effettuato, sia in partenza che in arrivo, con il medesimo carro funebre. I comuni di partenza e di arrivo del trasporto

effettuato da terzi con i mezzi di cui all'articolo 20 del D.P.R. 285/90, possono imporre il pagamento di un diritto fisso, ai sensi dell'articolo 19, comma 3 del precitato decreto.

5. Resta valida la normativa di cui alla convenzione di Berlino del 10.2.1937 approvata e resa esecutiva con R.D. 1.7.1937, n. 1379.

Articolo 17 **Riti religiosi**

1. I sacerdoti della chiesa cattolica ed i ministri degli altri culti, di cui all'articolo 8 della Costituzione, intervenuti all'accompagnamento funebre, si conformano alle disposizioni relative allo svolgimento dei funerali.

2. La salma può sostare in chiesa, o in altri edifici di culto, per il tempo necessario all'ordinaria cerimonia religiosa.

Articolo 18 **Trasferimenti di salme senza il funerale**

1. Il trasporto di cadaveri ai locali di osservazione, per il periodo prescritto o comunque prima che sia trascorso tale periodo, e all'obitorio, deve essere eseguito in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita, con apposito mezzo, avente le caratteristiche di cui all'articolo 20 del D.P.R. 285/90.

2. Se la salma non è nella propria abitazione, ma presso ospedale, istituto, albergo ecc., il Sindaco, a richiesta dei familiari, può autorizzare l'inizio del funerale dalla porta della casa di abitazione, ove il feretro viene trasferito poco prima dell'ora fissata.

3. Nelle stesse circostanze, il Sindaco può anche autorizzare il trasporto all'interno dell'abitazione o, in casi eccezionali, al luogo di speciali onoranze.

4. I predetti trasferimenti, anteriori al funerale, sono eseguiti in forma privata, senza corteo.

5. I trasferimenti di salme per autopsie, per consegna agli istituti di studio ecc.; i trasporti al cimitero dei nati morti, feti, resti anatomici ecc., sono eseguiti col mezzo di cui al primo comma.

Articolo 19 **Morti per malattie infettive/diffusive, o portatori di radioattività**

1. Nel caso di morte per malattie infettive – diffusive il **Dirigente del Servizio di Igiene e Sanità Pubblica**, o suo delegato, prescriverà le norme relative al trasporto del cadavere, al divieto del corteo quando ciò sia indispensabile, e i necessari provvedimenti per le disinfezioni.

2. Quando per misure igieniche sia ritenuto necessario, egli detterà le opportune istruzioni affinché il cadavere sia trasportato al deposito di osservazione, di cui all'articolo 6, anche prima che sia trascorso il periodo di osservazione, per eseguirne poi, trascorso il termine prescritto, la inumazione, la tumulazione o la cremazione.

3. È consentito rendere al defunto le estreme onoranze, osservando le prescrizioni dell'autorità sanitaria, salvo che questa non le vieti nella contingenza di manifestazione epidemica della malattia che ha causato la morte.

4. Per le salme che risultino portatrici di radioattività, il **Dirigente del Servizio di Igiene e Sanità Pubblica**, o suo delegato, dispone, a seconda dei casi, le necessarie misure protettive in ordine al trasporto, ai trattamenti ed alla destinazione.

Articolo 20 **Trasporto per e da altri Comuni per seppellimento e cremazione**

1. Il trasporto di salme in cimitero di altro Comune è autorizzato dal Sindaco con decreto, ai sensi dell'articolo 24 e seguenti del D.P.R. 285/90, a seguito di domanda degli interessati.

1.La domanda deve essere corredata dall'autorizzazione al seppellimento rilasciata dall'ufficiale di Stato Civile.

3.[Al decreto è successivamente allegato il Nulla Osta del Dirigente dei Servizi Sanitari della A.S.L. o dal personale tecnico da lui delegato, relativo alla verifica di cui all'articolo 8.]

4.Dell'autorizzazione al trasporto è dato avviso al Sindaco del Comune nel quale la salma viene trasferita per il seppellimento, nonché ai Sindaci dei Comuni intermedi, quando in essi siano tributate onoranze.

5.Le salme provenienti da altro comune devono di norma essere trasportate direttamente al cimitero, ove è accertata la regolarità dei documenti e delle caratteristiche dei feretri in rapporto alla sepoltura cui sono destinati, ai sensi dell'articolo 9, secondo quanto risulta dalla documentazione prodotta e dal sigillo di ceralacca sul cofano, ove presente.

6.Per i morti di malattie infettive – diffuse l'autorizzazione al trasporto è data dal Sindaco osservate le norme di cui all'articolo 25/1 e 25/2 del D.P.R. 285/90.

7.Il trasporto di cadavere da Comune a Comune per la cremazione e il trasporto delle risultanti ceneri al luogo del definitivo deposito sono autorizzati con unico decreto dal Sindaco del Comune ove è avvenuto il decesso.

Articolo 21

Trasporto in luogo diverso dal cimitero

1.Il trasporto di salme nell'ambito del Comune, ma in luogo diverso dal cimitero, è autorizzato dal Sindaco con decreto a seguito di domanda degli interessati, secondo le prescrizioni stabilite dagli articoli 24 e seguenti dal D.P.R. 285/90.

Articolo 22

Trasporti all'estero o dall'estero

1.Il trasporto di salme da e per altro Stato ha una diversa regolamentazione a seconda che si tratti di Stati aderenti, come l'Italia, alla Convenzione Internazionale di Berlino 10/02/1937, approvata con R.D. 01/01/1937, n. 1379, o di Stati non aderenti a tale Convenzione; nel primo caso si applicano le prescrizioni di cui all'articolo 27 del D.P.R. 285/90; nel secondo caso quelle di cui agli articoli 28 e 29 dello stesso Regolamento. In entrambi i casi, per i morti di malattie infettive, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 25 del regolamento precitato.

2.Resta inteso che per il trasporto all'estero (fuori dei casi previsti dalla convenzione di Berlino), la salma deve essere racchiusa in duplice cassa, l'una di metallo e l'altra di tavole di legno massiccio. Il trattamento antiputrefattivo deve essere eseguito regolarmente ai sensi di legge.

[] La presente alinea resta sospesa in via temporanea C.f.r. D.G.R. n.115 – 6947 del 05.08.2002

Articolo 23

Trasporto di ceneri e resti mortali

1.Il trasporto fuori Comune di ossa umane, di resti mortali assimilabili e di ceneri deve essere autorizzato dal Sindaco.

2.Se il trasporto è da o per Stato estero, al Sindaco si sostituisce l'Autorità di cui agli articoli 27,28 e 29 del D.P.R. 285/90.

3.Le misure precauzionali ed igieniche stabilite per il trasporto di salme non si applicano al trasporto di ceneri, di ossa umane e resti mortali assimilabili.

4.Le ossa umane e i resti mortali assimilabili devono essere raccolti in una cassetta di zinco di spessore non inferiore a mm. 0,660, chiusa con saldatura, anche a freddo, e recante nome e cognome del defunto o, se sconosciuto, l'indicazione del luogo e della data del rinvenimento.

5. Le ceneri devono essere raccolte in urne sigillate, con ceramica, piombo, o altro analogo sistema avente le caratteristiche di cui al successivo articolo 46.

Articolo 24 **Rimessa delle auto funebri**

1. Le rimesse delle auto funebri devono essere ubicate in località attrezzate anche per i servizi di pulizia e disinfezione.

2. L'idoneità della rimessa e delle relative attrezzature è accertata dal **[Dirigente dei Servizi Sanitari della A.S.L., o suo delegato]**, salva la competenza dell'Autorità di Pubblica Sicurezza e del servizio antincendio.

[] La presente alinea resta sospesa in via temporanea C.f.v. D.G.R. n.115 – 6947 del 05.08.2002

TITOLO II CIMITERI

CAPO I CIMITERI

Articolo 25 Elenco cimiteri

1. Ai sensi dell'articolo 337 del T.U. delle leggi Sanitarie approvato con R.D. 27/07/1934, n. 1265, il Comune provvede al servizio del seppellimento nel cimitero comunale.

Articolo 26 Disposizioni generali - Vigilanza

1. È vietato il seppellimento di cadaveri in luogo diverso dal cimitero, salvo le autorizzazioni di cui agli articoli 102 e 105 del D.P.R. 285/90.

2. L'ordine e la vigilanza dei cimiteri spettano al Sindaco.

3. Alla manutenzione dei cimiteri, così come per la custodia e gli altri servizi cimiteriali, il Comune provvede con le forme di gestione riconosciute idonee e legittime, ai sensi degli articoli 113, 113bis, 114 e 115 del D.Lgs. n. 267/2000.

4. Le operazioni di inumazione, tumulazione, cremazione e di traslazione di salme, di resti, di ceneri, di nati morti, di feti, di resti anatomici, sono riservate al personale addetto al cimitero.

5. Competono esclusivamente al Comune le operazioni di esumazione, estumulazione e le funzioni di cui agli articoli 52, 53 e 81 del D.P.R. 285/90.

6. [Il Dirigente dei Servizi Sanitari dell'A.S.L., o suo delegato, controlla il funzionamento dei cimiteri e propone al Sindaco i provvedimenti necessari per assicurare il regolare servizio].

Articolo 27 Reparti speciali nel cimitero

1. Nell'interno del cimitero è possibile prevedere reparti speciali, individuati dal piano regolatore cimiteriale, destinati al seppellimento delle salme ed alla conservazione dei resti, ceneri ed ossa di persone appartenenti a culto diverso da quello cattolico o a comunità straniere.

2. Le spese maggiori per le opere necessarie per tali reparti e per la maggiore durata della sepoltura rispetto a quella comune, sono a carico delle comunità richiedenti.

3. Gli arti anatomici, di norma, vengono cremati, salvo specifica richiesta avanzata dall'interessato o dai familiari tendente ad ottenere il seppellimento mediante inumazione in reparto speciale del cimitero o in sepoltura privata.

4. In via eccezionale, altri reparti speciali possono essere istituiti per il seppellimento di persone decedute a seguito di calamità, o appartenenti a categorie individuate dal competente organo.

[] La presente alinea resta sospesa in via temporanea C.f.v. D.G.R. n.115 – 6947 del 05.08.2002

Articolo 28 Ammissione nel cimitero e nei reparti speciali

1. Nel cimitero, salvo sia richiesta altra destinazione, sono ricevuti e seppelliti, senza distinzione di origine, di cittadinanza, di religione:

a) i cadaveri delle persone morte nel territorio del Comune, qualunque ne fosse, in vita, la residenza;

- b) i cadaveri delle persone morte fuori dal Comune, ma aventi in esso, in vita, la residenza;
- c) i cadaveri delle persone non residenti in vita nel Comune e morte fuori di esso, ma aventi diritto al seppellimento nel cimitero del Comune stesso;
- d) i nati morti ed i prodotti del concepimento di cui all'articolo 7 del D.P.R. 285/90;
- e) i resti mortali o le ceneri delle persone sopra elencate;
- f) i cadaveri delle persone che, pur non avendone diritto ai sensi delle precedenti lettere, abbiano sepolti nel cimitero le salme, i resti mortali o le ceneri del coniuge non legalmente separato, o di un genitore se trattasi di minore.

CAPO II
DISPOSIZIONI GENERALI
PIANO REGOLATORE CIMITERIALE
SOPPRESSIONE CIMITERI

Articolo 29
Disposizioni generali

1. Il cimitero ha campi comuni destinati alle inumazioni ordinarie decennali.
2. Le caratteristiche del luogo per tali campi, la loro ampiezza, la divisione in riquadri, l'ordine di impiego delle fosse e le misure rispettive, per adulti e per minori di dieci anni di età, devono essere conformi a quanto dispone il D.P.R. 285/90.
3. Compatibilmente con le esigenze di tali campi, il cimitero ha pure aree ed opere riservate alle sepolture private, individuali, familiari e per collettività, ai sensi e nei limiti dell'articolo 90 e seguenti del D.P.R. 285/90.
4. Apposito piano regolatore cimiteriale determina, per le sepolture private, la ubicazione, la misura delle aree, i diversi tipi di opera, le relative caratteristiche tecniche e di struttura in rapporto ai vari sistemi costruttivi (muratura, lastre di pietra, elementi prefabbricati, cemento armato, ecc.), in conformità a quanto disposto dagli articoli 76 e 91 del D.P.R. 285/90 e dal successivo articolo 30.

Articolo 30
Piano regolatore cimiteriale

1. Entro cinque anni dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento, il consiglio Comunale è tenuto ad adottare un piano regolatore cimiteriale che recepisca le necessità del servizio nell'arco di almeno vent'anni.
2. Il piano di cui al primo comma è sottoposto al parere preliminare dei competenti servizi dell'A.S.L.. A tal riguardo si applica l'articolo 139 del D.Lgs. n.267/2000.
3. Nella elaborazione del piano il Comune dovrà tenere conto:
 - a) dell'andamento medio della mortalità, nell'area di propria competenza territoriale, sulla base dei dati dell'ultimo decennio e di adeguate proiezioni, da formulare anche in base ai dati resi noti da organismi nazionali competenti;
 - b) della valutazione della struttura ricettiva esistente, distinguendo le dotazioni attuali posti - salma per sepoltura a sistema di inumazione e di tumulazione, di nicchie cinerarie, in rapporto anche alla durata delle concessioni;
 - c) della dinamica nel tempo delle diverse tipologie di sepoltura e pratica funebre;
 - d) delle eventuali maggiori disponibilità di posti – salma che si potranno rendere disponibili nei cimiteri esistenti a seguito di una più razionale utilizzazione delle aree e dei manufatti in correlazione ai periodi di concessione e ai sistemi tariffari adottati;
 - e) dei fabbisogni futuri di aree, manufatti e servizi in rapporto alla domanda esistente e potenziale di inumazioni, tumulazioni e cremazioni;
 - f) delle zone soggette a tutela monumentale nonché dei monumenti funerari di pregio per i quali prevedere particolari norme per la conservazione e il restauro.
4. Nel cimitero possono essere individuati spazi o zone costruttive da destinare a:
 - a) campi di inumazione comune;
 - b) campi per fosse ed inumazione per sepolture private;
 - c) campi per la costruzione tombe private a tumulazione individuale, per famiglie o collettività;
 - d) tumulazioni individuali (loculi di costruzione comunale);
 - e) cellette ossario;
 - f) nicchie cinerarie;

- g) ossario comune;
- h) cinerario comune;

5.La delimitazione degli spazi e delle sepolture previste in essi, deve risultare nella planimetria di cui all'articolo 54 del D.P.R. 285/90

6.Il cinerario comune dovrà avere le dimensioni in superficie ed in profondità rapportate alla previsione del numero delle cremazioni locali ed essere costruito in base a progetti edilizi ispirati a motivi ornamentali consoni alla peculiarità del rito. Ogni dieci anni o qualora se ne ravvisi la necessità urgente, il Comune è tenuto a revisionare il piano regolatore cimiteriale con le stesse procedure adottate per il primo impianto.

7.Nelle more dell'adozione del piano regolatore cimiteriale di cui al comma 1 restano efficaci gli atti comunali approvati che definiscono specifici spazi e zone costruttive nel cimitero comunale, nonché quelli che verranno istituiti e/o modificati con altre deliberazioni del Consiglio Comunale.

Articolo 31 **Soppressione dei cimiteri – Norme applicabili**

1.Per la soppressione di un cimitero si osservano le norme previste dagli articoli da 96 a 99 del D.P.R. 285/90.

CAPO III INUMAZIONE E TUMULAZIONE

Articolo 32 Inumazione

1. Le sepolture per inumazione si distinguono in comuni e private:

- a) sono comuni della durata di dieci anni dal giorno del seppellimento, assegnate gratuitamente ogni qualvolta non sia richiesta una sepoltura privata.
- b) sono private le sepolture per inumazione di durata superiore a quella di dieci anni, effettuate in aree in concessione di superficie non superiore a 3 mq.

Articolo 33 Cippo

1. Ogni fossa nei campi comuni di inumazione è contraddistinta, salvo diversa soluzione prescelta dai privati a norma del successivo 3° comma, da un cippo, costituito di materiale resistente agli agenti atmosferici sul quale verrà applicata una targhetta di materiale inalterabile con l'indicazione del nome e del cognome, data di nascita e morte del defunto.

2. A richiesta dei privati, può essere autorizzata dal Comune l'installazione, in sostituzione del cippo, di un copritomba di superficie complessiva non superiore ai 3/4 della superficie della fossa secondo le dimensioni fissate dall'articolo 72 del D.P.R. 285/90 e/o di una lapide di altezza non superiore a cm. 90 dal piano di campagna.

3. Allo stesso richiedente non possono essere concesse più di 3 aree confinanti tra di loro per la sepoltura per inumazione privata prevista dal precedente art. 32, comma 1, lett. b). Inoltre, per lo stesso tipo di sepoltura, possono essere autorizzate, con oneri a carico del concessionario: l'installazione di un copritomba di superficie complessiva non superiore ai 3/4 della superficie dell'area concessa, la collocazione di una lapide e la messa in dimora di piantine e cespugli di altezza non superiore ai 90 cm dal piano di campagna.

4. L'installazione delle lapidi e dei copritomba, la loro manutenzione e la conservazione dello stato di decoro, fanno carico interamente ai richiedenti o loro aventi causa.

5. In caso di abbandono, incuria o morte dei soggetti tenuti alla conservazione, il Comune provvede con le modalità ed i poteri di cui agli articoli 63 e 99 del D.P.R. 285/90.

Articolo 34 Tumulazione

1. Sono a tumulazione le sepolture dei feretri, cassette, resti o urne cinerarie in opere murarie (loculi o cripte) costruite dal Comune o dai concessionari di aree laddove vi sia l'intenzione di conservare per un periodo di tempo determinato o in perpetuo le spoglie mortali.

2. Le sepolture private a sistema di tumulazione sono oggetto di concessione secondo le modalità di cui al titolo III del presente Regolamento.

3. A far tempo della esecutività del presente Regolamento ogni nuova costruzione a sistema di tumulazione, fatti salvi i progetti precedentemente approvati, anche se prevedono la costruzione in lotti successivi, deve avere dimensioni interne adeguate alla collocazione del feretro, le quali non potranno essere inferiori alle seguenti misure: lunghezza m. 2,25, altezza m. 0,70 e larghezza m. 0,75, a detto ingombro va aggiunto in caso di tumulazione laterale o frontale, lo spessore corrispondente alla parete di chiusura di cui all'articolo 76 commi 8 e 9 del D.P.R. 285/90.

4. Per quanto attiene alle modalità di tumulazione ed alle caratteristiche costruttive si applicano le norme di cui agli articoli 76 e 77 del D.P.R. 285/90.

5. Per le nuove costruzioni di ossari le misure di ingombro libero non dovranno essere inferiori ad un parallelepipedo di lunghezza m. 0,70, di larghezza m. 0,30 e di altezza m. 0,30; per le nicchie cinerarie individuali predette misure non dovranno essere inferiori rispettivamente a m. 0,30, m. 0,30 e m.0,50.

6. È consentita la collocazione di più cassette di resti mortali e di urne cinerarie in un unico tumulo, sia o meno presente un feretro.

Articolo 35 **Deposito provvisorio**

1. A richiesta delle famiglie dei defunti, o di coloro che le rappresentano, il feretro può essere provvisoriamente deposto in loculo comunale, se disponibile, o privato in tombe di famiglia, previo pagamento del canone stabilito in tariffa.

2. La concessione provvisoria è ammessa nei seguenti casi:

- a) per coloro che richiedono l'uso di un'area di terreno allo scopo di costruirvi un sepolcro privato, fino alla sua usabilità;
- b) per coloro che devono effettuare lavori di ripristino di tombe private;
- c) per coloro che hanno presentato domanda di concessione di sepoltura, da costruirsi a cura del Comune, con progetto già approvato.

3. La durata del deposito provvisorio è fissata dal Sindaco, limitatamente al periodo previsto per l'ultimazione dei necessari lavori e/o alla domanda degli interessati, purché sia inferiore a 30 mesi. Il canone di utilizzo è calcolato in trimestri, con riferimento al periodo dal giorno della tumulazione provvisoria al giorno della effettiva estumulazione. Le frazioni di trimestre sono computate come trimestre intero.

4. Scaduto il termine senza che l'interessato abbia provveduto alla estumulazione del feretro per la definitiva sistemazione, ove egli non abbia ottenuto una proroga, il Sindaco, previa diffida, provvederà a inumare la salma in campo comune a spese dei soggetti obbligati. Tale salma, una volta inumata, non potrà essere nuovamente tumulata nei loculi a deposito provvisorio, ma solo in tombe o loculi definitivi o cremata e previo pagamento dei diritti relativi.

5. È consentita, con modalità analoghe, la tumulazione provvisoria di cassette ossario e di urne cinerarie.

CAPO IV ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

Articolo 36 Esumazioni ordinarie

1. Nei cimiteri il turno di inumazione è pari a quello fissato dall'articolo 82 del D.P.R. 285/90 e cioè dieci anni. Sono parificate ad inumazioni ordinarie quelle dovute a successiva sepoltura dopo il primo decennio, per il periodo fissato in base alle condizioni locali con ordinanza del Sindaco.
2. Le esumazioni ordinarie possono essere svolte in qualunque periodo dell'anno, con l'esclusione dei mesi di luglio ed agosto e dal 23 ottobre al 2 novembre, salvo particolari esigenze e previa autorizzazione del Sindaco.
3. Le esumazioni ordinarie sono regolate dal Sindaco con propria ordinanza.
4. È compito del necroforo o dell'incaricato ai servizi cimiteriali stabilire se un cadavere è o meno mineralizzato al momento della esumazione.

Articolo 37 Avvisi di scadenza per esumazioni ordinarie

1. Annualmente il Responsabile del servizio di polizia mortuaria curerà la stesura dei tabulati, con l'indicazione delle salme per le quali è attivabile l'esumazione ordinaria nell'anno successivo. Tali elenchi sono esposti all'albo cimiteriale in occasione della commemorazione dei defunti e vi rimarranno esposti sino alla conclusione delle operazioni di esumazione.
2. L'inizio delle operazioni di esumazione ordinaria in un campo comune è fissato con comunicazione di servizio da affiggere all'albo cimiteriale ed altri luoghi pubblici, con congruo anticipo.

Articolo 38 Esumazione straordinaria

1. L'esumazione straordinaria delle salme inumate può essere eseguita prima del termine ordinario di scadenza, per provvedimento dell'Autorità Giudiziaria o, a richiesta dei familiari e dietro l'autorizzazione del Sindaco, per trasferimento ad altra sepoltura nello stesso o in altro cimitero o per la cremazione.
2. Le esumazioni straordinarie si possono effettuare solo nei periodi stabiliti dall'articolo 84 del D.P.R. 285/90.
3. Prima di procedere ad operazioni cimiteriali di esumazione straordinaria occorre verificare dall'autorizzazione al seppellimento se la malattia, causa di morte, è compresa nell'elenco delle malattie infettive o diffuse pubblicato dal Ministero della Sanità.
4. Quando è accertato che si tratta di salma di persona morta di malattia infettiva – diffusa, l'esumazione straordinaria è eseguita a condizione che siano trascorsi almeno due anni dalla morte, con le sole limitazioni stagionali di cui al precitato art. 84 lett. a), del D.P.R. n. 285/90. Nel caso che siano trascorsi meno di due anni si richiede invece il preventivo parere del Dirigente del Servizio Sanitario dell'A.S.L., utilizzando all'uopo la semplice via epistolare o il fax.
5. L'A.S.L. provvederà al controllo della causa di morte e l'esumazione non potrà aver luogo fino al compimento del prescritto periodo di tempo dalla morte.
6. Tali limitazioni non ricorrono nel caso di estumulazioni **nel caso si tratti di morte per malattia infettiva.**

Articolo 39 **Estumulazioni**

1. Le estumulazioni si dividono in ordinarie e straordinarie.
2. Sono estumulazioni ordinarie quelle eseguite allo scadere della concessione a tempo determinato o dopo una permanenza nel tumulo non inferiore ai trenta anni.
3. Le estumulazioni straordinarie sono di due tipi:
 - a) a richiesta dei familiari interessati, laddove la permanenza del feretro nel tumulo sia inferiore ai trent'anni;
 - b) su ordine dell'Autorità Giudiziaria.
4. Entro il mese di settembre di ogni anno il Responsabile del servizio di polizia mortuaria cura la stesura dello scadenziere delle concessioni temporanee dell'anno successivo. Tale elenco sarà esposto all'albo cimiteriale di ogni cimitero in occasione della commemorazione dei Defunti e per tutto l'anno successivo.
5. I feretri sono estumulati a cura degli operatori cimiteriali secondo la programmazione del servizio.
6. I resti mortali individuati secondo quanto previsto dall'articolo che segue, sono raccogliibili in cassette di zinco da destinare a cellette ossario, loculi o tombe in concessione, previa domanda degli aventi diritto. Se allo scadere di concessioni a tempo determinato non sussiste domanda di collocazione di resti mortali, questi ultimi saranno collocati in ossario comune.
7. Se il cadavere estumulato non è in condizione di completa mineralizzazione e salvo che diversamente non disponga la domanda di estumulazione, esso è avviato per l'inumazione in campo comune previa apertura della cassa di zinco al fine di consentire la ripresa del processo di mineralizzazione del cadavere.
8. A richiesta degli interessati, all'atto della domanda di estumulazione, il Responsabile del servizio di polizia mortuaria, **[su conforme parere del Dirigente del Servizio Sanitario dall'A.S.L., o suo delegato]**, può autorizzare la successiva tumulazione del feretro, previa idonea sistemazione del cofano in legno e rifasciatura con apposito cassone di avvolgimento in zinco.
9. Le estumulazioni ordinarie sono regolate dal Sindaco con propria ordinanza.

Articolo 40 **Esumazioni ed estumulazioni gratuite e a pagamento**

1. Le esumazioni ordinarie sono eseguite gratuitamente.
2. Qualora venga richiesta dai familiari la conservazione dei resti in ossarietto o in tomba privata, la relativa raccolta e traslazione è subordinata al pagamento della somma indicata in tariffa.
3. Le esumazioni e le estumulazioni straordinarie, nonché le estumulazioni ordinarie, sono sottoposte al pagamento della somma prevista dalla tariffa. Per quelle richieste dall'Autorità Giudiziaria, si applica l'articolo 106 del R.D. 23/12/1865, n°2701, e successive modificazioni.

Articolo 41 **Raccolta delle ossa**

1. Le ossa raccolte nelle esumazioni e nelle estumulazioni devono essere depositate nell'ossario comune, salvo sia richiesto il collocamento in sepoltura privata.
2. Il Direttore dell'UOA Medicina Legale A.S.L. su richiesta scritta dei Direttori della sale anatomiche, può autorizzare la consegna all'Istituto Universitario di ossa deposte nell'ossario comune del cimitero.

[] La presente alinea resta sospesa in via temporanea C.f.r. D.G.R. n.115 – 6947 del 05.08.2002

Articolo 42

Oggetti da recuperare

1. Qualora nel corso di estumulazioni si presuma che possano rinvenirsi oggetti preziosi o ricordi personali, gli aventi diritto possono darne avviso al Responsabile del servizio di custodia al momento della richiesta dell'operazione o, in ogni caso, prima che sia eseguita.
2. Gli oggetti richiesti e rinvenuti sono consegnati ai reclamanti e della consegna viene redatto processo verbale in duplice esemplare, uno dei quali è consegnato al reclamante e l'altro conservato tra gli atti dell'Ufficio di polizia mortuaria.
3. Indipendentemente dalla richiesta degli aventi diritto, gli oggetti preziosi e i ricordi personali devono essere consegnati al Responsabile incaricato del Servizio Cimiteriale che provvederà a tenerli a disposizione degli aventi diritto per un periodo di dodici mesi. Qualora non venissero reclamati, decorso il termine, potranno liberamente essere alienati dal Comune e il ricavato sarà destinato ad interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.

Articolo 43

Disponibilità dei materiali

1. I materiali e le opere installate sulle sepolture comuni e private, al momento delle esumazioni o alla scadenza delle concessioni, passano in proprietà del Comune, che può impegnarli in opere di miglioramento generali dei cimiteri, o, altrimenti, alienarli con il metodo dell'asta pubblica. Le tombe possono essere nuovamente concesse.
2. Il ricavato delle alienazioni dovrà essere impiegato per interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.
3. Su richiesta degli aventi diritto il Sindaco può autorizzare il reimpiego di materiali e di opere di loro proprietà nel caso di cambiamento di sepoltura o in favore di parenti od affini fino al secondo grado, purché i materiali e le opere siano in buono stato di conservazione e rispondano ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura in cui si intende utilizzarli.
4. Le croci, le lapidi ed i copritomba che rimangono a disposizione del Comune dopo l'esumazione ordinaria dei campi comuni, possono essere assegnate gratuitamente a persone bisognose che ne facciano richiesta per collocarle sulla sepoltura di qualche parente che ne sia sprovvisto, purché i materiali siano in buono stato di conservazione e rispondenti ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura.
5. Ricordi strettamente personali che erano collocati sulla sepoltura possono essere, a richiesta, concessi alla famiglia.
6. Le opere aventi valore artistico o storico sono conservate dal Comune all'interno del cimitero o, all'esterno, in altro luogo idoneo.

Articolo 44

Norme igieniche

1. Nell'esecuzione delle operazioni di esumazione od estumulazione dovranno osservarsi le norme igieniche cautelative indicate **[dal Dirigente del Servizio Sanitario della A.S.L. o suo delegato]** per la disinfezione dei feretri o loro resti, delle fosse aperte e del terreno circostante, degli attrezzi usati e degli indumenti personali dei necrofori.
2. Per quanto attiene alle modalità di smaltimento dei rifiuti provenienti dalle attività cimiteriali, fino alla piena attuazione del D.Lgs. 03/04/2006, n° 152, occorre fare riferimento a quanto disposto dalla D.G.R. n.122-1975 del 2.6.1997 e dalla Circolare del Ministero della Sanità n.24 del 24.6.1993 e successive.

[] La presente alinea resta sospesa in via temporanea C.f.v. D.G.R. n.115 – 6947 del 05.08.2002

CAPO V CREMAZIONE

Articolo 45 Crematorio

1. Il Comune per procedere alla cremazione, si avvale dell'impianto funzionante più vicino.

Articolo 46 Modalità per il rilascio dell'autorizzazione alla cremazione

1. L'autorizzazione alla cremazione spetta all'ufficiale dello stato civile del comune di decesso, che la rilascia acquisito un certificato in carta libera del medico necroscopo dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato ovvero, in caso di morte improvvisa o sospetta segnalata all'autorità giudiziaria, il nulla osta della stessa autorità giudiziaria, recante specifica indicazione che il cadavere può essere cremato.

2. L'autorizzazione alla cremazione è concessa nel rispetto della volontà espressa dal defunto o dai suoi familiari attraverso una delle seguenti modalità:

- la disposizione testamentaria del defunto, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto contraria alla cremazione fatta in data successiva a quella della disposizione testamentaria stessa;
- l'iscrizione, certificata dal rappresentante legale, ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini statutarî quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto fatta in data successiva a quella dell'iscrizione all'associazione. L'iscrizione alle associazioni di cui al presente numero vale anche contro il parere dei familiari;
- in mancanza della disposizione testamentaria, o di qualsiasi altra espressione di volontà da parte del defunto, la volontà del coniuge o, in difetto, del parente più prossimo individuato ai sensi degli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, della maggioranza assoluta di essi, manifestata all'ufficiale dello stato civile del comune di decesso o di residenza. Nel caso in cui la volontà sia stata manifestata all'ufficiale dello stato civile del comune di decesso, questi inoltra immediatamente il relativo processo verbale all'ufficiale dello stato civile del comune di ultima residenza del defunto;
- la volontà manifestata dai legali rappresentanti per i minori e per le persone interdette.

3. Le ossa ed i resti mortali inconsunti rinvenuti in occasione di esumazioni ordinarie dopo un periodo di 10 anni od estumulazioni dopo un periodo di 30 anni, possono essere avviati alla cremazione a richiesta degli aventi titolo come sopra individuati, previa autorizzazione dell'Ufficiale di Stato Civile.

Articolo 47 Urne cinerarie

1. Compiuta la cremazione, le ceneri sono diligentemente raccolte in apposita urna cineraria che viene sigillata e deve portare all'esterno il nome, la data di nascita e di morte del defunto.

2. A richiesta degli interessati ed in base a concessione l'urna è collocata in cimitero in apposita nicchia cineraria, salvo si disponga per la collocazione in sepoltura privata o in cinerario comune.

3. Le urne cinerarie possono essere raccolte anche in cellette appartenenti a privati o ad Associazioni per la cremazione di cui all'articolo 79, comma 3 del DPR 285/90 costruiti in aree avute in concessione dal Comune del cimitero, purché sia esclusa ogni ipotesi di lucro e speculazione. Spetta al Comune l'approvazione preventiva delle tariffe per l'uso dei colombari.

4. In mancanza di apposita disposizione testamentaria e qualora i parenti, come individuati al successivo comma, non abbiano provveduto per alcuna delle destinazioni di cui sopra le ceneri vengono disperse nel cinerario comune.

5. L'urna cineraria può altresì essere affidata ai familiari, con precedenza, fatte salve eventuali disposizioni testamentarie, del coniuge o, in difetto, del parente più prossimo individuato ai sensi degli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile; nel caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, l'individuazione del destinatario delle ceneri deve essere effettuata da tutti gli stessi, con atto scritto e con firma autenticata da pubblico ufficiale.

6. Il familiare che intende richiedere l'affidamento delle ceneri, deve presentare istanza all'Amministrazione comunale, fornendo le seguenti informazioni:

- dati anagrafici, grado di parentela con il defunto, assenza di eventuali sue disposizioni testamentarie contrarie all'affidamento e dichiarazione di assenza di eventuali ulteriori aventi titolo ai sensi del precedente comma;
- dichiarazione di responsabilità per la custodia delle ceneri e di consenso per eventuali controlli da parte del Comune;
- descrizione del luogo, in territorio del Comune di San Ponso, ove le ceneri verranno custodite;
- la conoscenza delle norme circa i reati previsti sulla dispersione delle ceneri e sulla profanazione delle urne cinerarie;
- l'impegno a non affidare, neppure temporaneamente, l'urna ad altre persone;
- la conoscenza della possibilità di trasferimento dell'urna nel cimitero nel caso in cui non intendesse più conservarla presso di sé;
- l'insussistenza di impedimenti alla conservazione dell'urna da parte dell'Autorità Giudiziaria o di Pubblica Sicurezza;
- l'obbligo di informare l'Amministrazione Comunale della variazione di residenza entro il termine di 30 giorni dall'evento.

7. I dati relativi all'affidamento dell'urna cineraria sono annotati in apposito registro; l'Amministrazione si riserva di effettuare in qualsiasi momento controlli sul luogo e sulla conservazione dell'urna.

CAPO VI POLIZIA DEI CIMITERI

Articolo 48 Orari di apertura dei cimiteri

1. Il cimitero è aperto al pubblico secondo il seguente orario:
tutti i giorni della settimana, dalle 8.00 alle 18.00.
nel periodo estivo, in cui vige l'ora legale, la chiusura è posticipata alle ore 20.00.
2. Il sindaco con apposita ordinanza, potrà apportare ai predetti orari le necessarie ed opportune modifiche.
3. L'entrata dei visitatori è ammessa fino a quindici minuti prima della scadenza dell'orario e l'avviso di chiusura potrà essere dato a mezzo di segnale acustico se il Comune si avvarrà di un sistema di chiusura temporizzato elettronicamente.
4. La visita del cimitero fuori orario è subordinata al permesso del Responsabile del servizio di Polizia mortuaria, da rilasciarsi per comprovati eccezionali motivi.

Articolo 49 Disciplina dell'ingresso

1. Nei cimiteri, di norma, non si può entrare che a piedi.
2. È vietato l'ingresso:
 - a) a tutti gli animali;
 - b) alle persone in stato di ubriachezza, vestite in modo indecoroso o in condizioni comunque in contrasto con il carattere del cimitero;
 - c) a coloro che intendono svolgere all'interno del cimitero attività di commercio o di questua;
 - d) ai fanciulli di età inferiore agli anni dieci quando non siano accompagnati da adulti.
3. Per motivi di salute od età il Sindaco, sentito il Responsabile del servizio di polizia mortuaria, può concedere il permesso di visitare tombe di familiari a mezzo veicoli, fissandone eventualmente i percorsi e gli orari.

Articolo 50 Divieti speciali

1. Nel cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la destinazione del luogo, ed in specie:
 - a) fumare, tenere contegno chiassoso, cantare, parlare ad alta voce, consumare cibi o bevande;
 - b) entrare con biciclette, motocicli, o altri veicoli non autorizzati;
 - c) introdurre oggetti irriverenti;
 - d) rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ornamenti, lapidi;
 - e) gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi spazi o contenitori, o accumulare neve sui tumuli;
 - f) portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto, senza la preventiva autorizzazione;
 - g) danneggiare aiuole, alberi, scrivere sulle lapidi e sui muri;
 - h) eseguire lavori, iscrizioni sulle tombe altrui senza l'autorizzazione o richiesta dei concessionari;
 - i) turbare il libero svolgimento dei cortei, riti religiosi o commemorazioni d'uso;
 - j) assistere da vicino alla esumazione ed estumulazione di salme da parte di estranei non accompagnati dai parenti del defunto o non preventivamente autorizzati dal Responsabile del servizio di Polizia;

- k) disturbare in qualsiasi modo i visitatori (in specie con l'offerta di servizi o di oggetti), distribuire indirizzi e volantini pubblicitari;
 - l) fotografare o filmare cortei, tombe, operazioni cimiteriali, opere funerarie senza la preventiva autorizzazione del Responsabile dei servizi di Polizia mortuaria. Per cortei ed operazioni cimiteriali occorre anche l'assenso dei familiari interessati; mortuaria;
 - m) qualsiasi attività commerciale;
2. I divieti predetti, in quanto possono essere applicabili, si estendono alla zona immediatamente adiacente al cimitero, salvo non debitamente autorizzati.
3. Chiunque tenesse all'interno dei cimiteri un contegno scorretto o comunque offensivo verso il culto dei morti, o pronunciasse discorsi o frasi offensive del culto professato dai dolenti, sarà dal personale addetto alla vigilanza, diffidato ad uscire immediatamente e, quando ne fosse il caso, consegnato agli agenti della forza pubblica o deferito all'autorità giudiziaria.

Articolo 51 **Riti funebri**

1. Nell'interno del cimitero è permessa la celebrazione dei riti funebri, sia per il singolo defunto che per la collettività.

Articolo 52 **Epigrafi, monumenti, ornamenti sulle tombe nei campi comuni**

1. Oltre a quanto previsto dal precedente art. 33, sulle tombe nei campi comuni possono essere poste lapidi, croci, monumenti, ricordi, simboli, secondo le forme, le misure, il colore e i materiali autorizzati di volta in volta dal Responsabile dell'ufficio Tecnico comunale, in relazione al carattere del cimitero.
2. Ogni epigrafe deve contenere le generalità del defunto e le rituali espressioni brevi. A tal fine i familiari del defunto, o chi per essi, devono presentare il testo delle epigrafi in duplice copia, unitamente alle dimensioni della lapide e una breve descrizione delle opere.
3. Le epigrafi devono essere compilate in lingua italiana; sono permesse citazioni in altre lingue, purché il testo presentato contenga la traduzione in italiano.
4. Le modifiche di epigrafi, con le aggiunte, devono essere parimenti autorizzate.
5. Verranno rimosse le epigrafi contenenti, anche soltanto in parte, scritte diverse da quelle autorizzate, o nelle quali figurino errori di scrittura o che abusivamente fossero state introdotte nel cimitero.
6. Sono vietate decorazioni facilmente deperibili e l'impiego, quali portafiori, di barattoli di recupero.
7. Si consente il collocamento di fotografia, purché eseguita in modo da garantirne la permanenza nel tempo; è pure consentito, in mancanza di lapide, il collocamento di piantine di fiori e di sempreverdi, avendo però cura che non superino le altezze stabilite di m. 0,90 e che non invadano le tombe o i passaggi attigui.

Articolo 53 **Fiori e piante ornamentali**

1. Gli ornamenti di fiori freschi non appena avvizziscono dovranno essere tolti a cura di chi li ha impiantati o depositi. Allorché i fiori e le piante ornamentali siano tenuti con deplorabile trascuratezza, così da rendere indecorosi i giardinetti e i tumuli, l'incaricato dei servizi cimiteriali li farà togliere o sradicare e provvederà per la loro distruzione.
2. Nel cimitero avrà luogo, nei periodi opportuni, la falciatura e la successiva eliminazione delle erbe infestanti.

Articolo 54

Materiali ornamentali

1. Dal cimitero saranno tolti, con provvedimento del Sindaco, i monumenti, le lapidi, i copritomba, ecc. indecorosi o la cui manutenzione difetti al punto da rendere tali opere non confacenti allo scopo per il quale vennero collocate.

2. L'incaricato dei servizi cimiteriali disporrà il ritiro o la rimozione dalle tombe di tutti gli oggetti quali corone, vasi, piante, ecc. che si estendano fuori dalle aree concesse o che coprano epigrafi in modo da renderne impossibile la lettura, o che in qualunque forma non si addicano all'estetica del cimitero o che, col tempo, siano divenuti indecorosi.

3. I provvedimenti d'ufficio di cui al primo comma verranno adottati previa diffida diretta ai concessionari interessati, se noti, o pubblicata all'albo cimiteriale per un mese, perché siano ripristinate le condizioni di buona manutenzione e decoro.

4. Valgono per la disponibilità dei materiali ed oggetti di risulta gli stessi criteri stabiliti all'articolo 42 in quanto applicabili.

5. Per garantire un ordinato ed uniforme uso di materiale ornamentale da collocare sulle lapidi dei loculi, il Comune fornisce al concessionario, previo pagamento stabilito, un corredo di accessori composto da: cornice portafotografie, vaso portafiori e portalumino.

TITOLO III CONCESSIONI

CAPO I TIPOLOGIE E MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE

Articolo 55 Sepolture private

1. Per le sepolture private è concesso, nei limiti previsti dal piano regolatore cimiteriale di cui all'articolo 30 o da altri provvedimenti comunali, l'uso di aree e manufatti costruiti dal Comune.

2. Le aree possono essere concesse in uso per la costruzione a cura e spese di privati od enti, di sepolture a sistema di tumulazione individuale per famiglie e collettività, oppure concesse in uso per impiantare, sempre a cura e spese di privati od enti, campi a sistema di inumazione per famiglie e collettività, purché tali campi siano dotati ciascuno di un adeguato ossario.

3. Le concessioni in uso dei manufatti costruiti dal Comune riguardano: loculi, ossari, nicchie per urne cinerarie, ecc.

4. Il rilascio della concessione è subordinato al pagamento del corrispettivo di cui all'apposito tariffario.

5. Alle sepolture private, contemplate nel seguente articolo, si applicano, a seconda che esse siano a sistema di tumulazione o di inumazione, le disposizioni generali stabilite dal D.P.R. 10/09/1990 n. 285 rispettivamente per le tumulazioni ed estumulazioni o per le inumazioni ed esumazioni.

6. La concessione, laddove sia regolata da schema di contratto tipo approvato dal competente organo, è stipulata ai sensi della normativa vigente.

7. Il diritto di uso di una sepoltura consiste in una concessione amministrativa su bene oggetto al regime dei beni demaniali e lascia integro il diritto alla nuda proprietà del Comune.

8. Ogni concessione del diritto d'uso di aree o manufatti deve risultare da apposito atto contenente l'individuazione della concessione, le clausole e condizioni della medesima e le norme che regolano l'esercizio del diritto d'uso. In particolare l'atto di concessione deve indicare:

a) la natura della concessione e la sua identificazione;

b) il numero di posti salma realizzati o realizzabili;

c) la durata;

d) la/e persona/e o, nel caso di enti e collettività, il legale rappresentante pro-tempore, i concessionari;

e) le salme destinate ad esservi accolte o i criteri per la loro precisa individuazione (sepolcro familiare);

f) l'eventuale restrizione od ampliamento del diritto d'uso in riferimento all'avvenuta corresponsione della tariffa prevista;

g) gli obblighi ed oneri cui è soggetta la concessione, ivi comprese le condizioni di decadenza.

Articolo 56

Durata delle concessioni

1. Le concessioni di cui all'articolo precedente sono a tempo determinato ai sensi dell'articolo 92 del D.P.R. 285/90.

2. La durata è fissata:

- a) in 99 anni, a decorrere dalla data di sottoscrizione del contratto, per i manufatti e le aree destinate alle sepolture a sistema di tumulazione per famiglie e collettività;
- b) in 99 anni, a decorrere dalla data di sottoscrizione del contratto, per la sepoltura in loculi;
- c) in 50 anni, a decorrere dalla data di tumulazione dei resti mortali del defunto, per gli ossari e le nicchie cinerarie individuali;
- d) in 50 anni, a decorrere dalla data di sottoscrizione del contratto, per le fosse ad inumazione destinate a sepoltura private per famiglie e collettività.

3. A richiesta degli interessati possono essere consentiti più rinnovi della concessione originaria, dietro il pagamento del canone di concessione secondo la tariffa vigente.

Articolo 57

Modalità di concessione e relative tariffe

1. La sepoltura di cui al 3 comma dell'articolo 55, può concedersi in qualsiasi momento, su richiesta, fino ad esaurimento dei posti disponibili.

2. Resta inteso che in primo luogo saranno soddisfatte le richieste dei residenti e di coloro che sono nati nel Comune di San Ponso.

3. L'assegnazione avviene in base all'istanza del richiedente, senza alcun ordine prestabilito.

4. La concessione di aree e di manufatti ad uso sepoltura, nei vari tipi di cui al 2° e 3° comma dell'articolo 55, è data in ogni tempo secondo le disponibilità, osservando come criterio di priorità la data di presentazione della domanda.

5. Al momento dell'adozione della deliberazione della Giunta Comunale di adeguamento delle tariffe per il rilascio delle concessioni, si osserveranno i seguenti criteri in ordine ad alcune maggiorazioni:

a) per i manufatti costruiti dal Comune (loculi, cellette-ossari, nicchie cinerarie ecc.), si applicherà:

1. una maggiorazione del 100% per i non residenti;

2. una maggiorazione del 50% per chi ha posseduto la residenza per almeno 25 anni nel Comune di San Ponso anche in modo discontinuo;

b) verrà applicata una maggiorazione del 50% per i non residenti per le aree cimiteriali di cui al precedente art. 55, comma 2.

6. Con la stessa deliberazione di cui al precedente comma, la Giunta Comunale dovrà attenersi ai seguenti indirizzi relativamente al rilascio delle concessioni cimiteriali sui loculi retrocessi al Comune dai concessionari originari di cui al successivo art. 62, comma 1, lett. b):

- riduzione in percentuale sui prezzi in vigore al momento del rilascio:

a) lotti costruiti prima del 1964

Riduzione del 75%

b) lotti costruiti dal 1965 al 1970

Riduzione del 50%

c) lotti costruiti dal 1971 in avanti

Nessuna riduzione

Articolo 58 Uso delle sepolture private

1. Salvo quanto già previsto dall'articolo 56, il diritto d'uso delle sepolture private è riservato alla persona del concessionario e a quelle della sua famiglia ovvero alle persone regolarmente iscritte all'Ente concessionario (corporazione, istituto, ecc.), fino al completamento della capienza del sepolcro, salvo diverse indicazioni previste nell'atto di concessione.
2. Ai fini dell'applicazione sia del 1° che del 2° comma dell'articolo 93 del D.P.R. 285/90 la famiglia del concessionario è da intendersi composta dagli ascendenti e dai discendenti in linea retta fino al 6° grado, dai collaterali fino al 3° grado, ampliata agli affini fino al 1° grado.
3. Per gli ascendenti e i discendenti in linea retta il diritto alla tumulazione è stato implicitamente acquisito dal fondatore il sepolcro, all'atto dell'ottenimento della concessione.
4. Per i collaterali e gli affini la sepoltura deve essere autorizzata di volta in volta dal titolare della concessione con una apposita dichiarazione che attesti il grado di parentela con il defunto, da presentare al servizio cimiteriale prima della tumulazione.
5. I casi di convivenza con i titolari della concessione verranno valutati di volta in volta in relazione alla documentazione presentata (comprendente lo stato di famiglia anagrafico) e con la stessa procedura di cui al comma precedente.
6. L'eventuale condizione di particolare benemerita nei confronti dei concessionari va comprovata con apposita dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, art. 47, del concessionario del sepolcro depositata presso il servizio di Polizia Mortuaria, che previa valutazione darà il nulla osta.
7. Rimangono tassativamente escluse dal diritto all'uso della sepoltura tutte le persone che non risultino legate al titolare della concessione in uno dei modi sopra esposti.
8. Con la concessione il Comune conferisce ai privati il solo diritto di uso della sepoltura, diritto che non è commerciabile né trasferibile o comunque cedibile. Ogni atto contrario è nullo di diritto.
9. Il concessionario può usare della concessione nei limiti dell'atto concessorio e del presente Regolamento, senza alcun diritto a che siano conservate le distanze o lo stato delle opere e delle aree attigue che il Comune può in ogni tempo modificare ed impiegare per esigenze del cimitero.

Articolo 59 Manutenzione

1. La manutenzione delle sepolture private spetta ai concessionari, per le parti da loro costruite o installate. La manutenzione comprende ogni intervento ordinario e straordinario, nonché l'esecuzione di opere o restauri che il Comune ritenesse prescrivere in quanto valutata indispensabile ed opportuna sia per motivi di decoro, sia di sicurezza o di igiene.
2. Nelle sepolture private costruite dal Comune ed in cui la tipologia costruttiva sia tale da non presentare soluzioni di continuità tra una concessione e l'altra, il Comune provvede alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei manufatti.

Articolo 60 Costruzione dell'opera – Termini

1. Le concessioni in uso di aree per le destinazioni di cui al 2° comma dell'articolo 55 impegnano il concessionario alla presentazione del progetto secondo le modalità previste all'articolo 68 entro 6 mesi dalla data di stipulazione del contratto di concessione, pena la decadenza.
2. Qualora l'area non fosse ancora disponibile, detto termine decorrerà dalla effettiva disponibilità e consegna dell'area stessa. Per motivi da valutare dal Sindaco, può essere concessa, ai termini predetti e su giustificata richiesta degli interessati, una proroga di 6 mesi.

CAPO II
DIVISIONE, SUBENTRI, RINUNCE

Articolo 61
Divisione, subentri

1. Con atto pubblico o scrittura privata autenticata, depositata in copia agli atti del Comune, più concessionari di un'unica concessione cimiteriale possono regolare i propri rapporti interni, ferma restando l'unicità della concessione nei confronti del Comune.

2. La divisione, l'individuazione di separate quote o la rinuncia, non costituiscono atti di disponibilità alla concessione, ma esclusivamente esercizio del diritto d'uso.

3. In caso di decesso di un concessionario di una sepoltura privata, fatto salvo il diritto d'uso della sepoltura per le persone indicate nel precedente articolo 58, hanno titolo al subentro nella concessione i discendenti legittimi, i quali sono tenuti a darne comunicazione al competente servizio comunale entro 12 mesi dalla data del decesso, richiedendo contestualmente la variazione per aggiornamento della intestazione della concessione in favore degli aventi diritto, che dovranno risultare da autocertificazione resa ai sensi del T.U. n. 445/2000 e designando uno di essi quale interlocutore nei confronti del Comune.

4. L'aggiornamento dell'intestazione della concessione è effettuato dall'ufficio comunale esclusivamente nei confronti dei richiedenti che assumono la qualità di concessionari. In difetto di designazione di un rappresentante della concessione, o in caso di pluralità di essi, scegliendo tra i concessionari secondo i criteri di opportunità in relazione alle esigenze di eventuali comunicazioni inerenti la concessione, ferma restando la titolarità sulla concessione da parte di tutti gli aventi diritto.

5. Trascorso il termine di tre anni senza che gli interessati abbiano provveduto alla richiesta di aggiornamento dell'intestazione della concessione, il Comune provvede, previa diffida, alla dichiarazione di decadenza.

6. La famiglia viene ad estinguersi quando non vi siano persone che abbiano titolo per assumere la qualità di concessionari.

7. Nel caso di famiglia estinta, il Comune rientra nella disponibilità dell'area o manufatto al termine della concessione.

8. Qualora trattasi di concessioni perpetue, ove siano state lasciate disposizioni a terzi per curare la manutenzione della sepoltura, il Comune rientra nella disponibilità decorsi 30 anni dall'ultima tumulazione.

Articolo 62
Rinuncia e retrocessione alla concessione

1. Il Comune, e solo a favore dello stesso, previa deliberazione della Giunta Comunale, ha facoltà di accettare la rinuncia alla concessione del diritto di uso di aree o manufatti, salvi casi di decadenza, quando la sepoltura sia libera da salme, ceneri o resti mortali. In tal caso si procederà nel modo seguente ai fini del rimborso:

a) in presenza di istanza di rinuncia di aree cimiteriali di cui al precedente art. 55, comma 2, effettuata entro 2 anni dalla data di rilascio della concessione, il Comune rimborserà il 90% della tariffa in vigore al momento dell'acquisto, mentre verrà rimborsato il 50% dello stesso prezzo di cui sopra dal 3° anno e, in ogni caso, se la rinuncia avviene entro il 15° anno dalla data del rilascio della concessione.

b) nel caso di retrocessione di manufatti costruiti dal Comune di cui all'art. 55, comma 3, il Comune rimborserà ai concessionari la tariffa pagata al momento del rilascio della concessione.

2. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o condizione alcuna.

CAPO III REVOCA, DECADENZA, ESTINZIONE

Articolo 63 Revoca

1. Salvo quanto previsto dall'articolo 92, 2° comma, D.P.R. 285/90, è facoltà dell'Amministrazione ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso quando ciò sia necessario per ampliamento, modificazione topografica del cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico.

2. Verificandosi questi casi, la concessione in essere viene revocata previo accertamento da parte del Comune dei relativi presupposti, e verrà concesso agli aventi diritto l'uso a titolo gratuito, per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione o per la durata di 99 anni nel caso di perpetuità della concessione revocata, di un'equivalente sepoltura nell'ambito dello stesso cimitero in zona o costruzione indicati dall'amministrazione, rimanendo a carico della stessa le spese per il trasporto delle spoglie mortali dalla vecchia tomba alla nuova.

3. Della decisione presa, per l'esecuzione di quanto sopra, l'Amministrazione dovrà dare notizia al concessionario, ove noto, almeno un mese prima, o in difetto mediante pubblicazione all'albo comunale per la durata di 60 giorni, indicando il giorno fissato per la traslazione delle salme. Nel giorno indicato la traslazione delle salme. Nel giorno indicato la traslazione avverrà anche in assenza del concessionario.

Articolo 64 Decadenza

1. La decadenza della concessione può essere dichiarata nei seguenti casi:

- a) quando la sepoltura individuale non sia stata occupata da salma, ceneri o resti per i quali era stata richiesta, entro 90 giorni dal decesso, cremazione, esumazione o estumulazione;
- b) quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o speculazione;
- c) in caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d'uso della sepoltura;
- d) quando, per inosservanza della prescrizione di cui all'articolo 60 non si sia provveduto alla costruzione delle opere entro i termini prefissati;
- e) quando la sepoltura privata risulti in stato di abbandono per incuria o per morte degli aventi diritto o quando non siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura previsti all'articolo 59;
- f) quando, trascorso il termine indicato dall'articolo 61, gli interessati non abbiano provveduto all'aggiornamento della concessione;
- g) quando vi sia grave inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione.

2. La pronuncia della decadenza della concessione nei casi previsti ai punti e) f) e g) di cui sopra è adottata previa diffida al concessionario o agli aventi titolo, in quanto reperibili.

3. In casi di irreperibilità la diffida viene pubblicata all'albo comunale ed a quello del cimitero per la durata di 30 giorni consecutivi.

4. La dichiarazione di decadenza, a norma dei precedenti commi, è deliberata dalla Giunta Comunale, previo accertamento dei relativi presupposti da parte dei Responsabili dei vari servizi comunali interessati.

Articolo 65
Provvedimenti conseguenti la decadenza

1. Pronunciata la decadenza della concessione, si disporrà, se del caso, la traslazione delle salme, resti o ceneri, rispettivamente in campo comune, ossario comune o cinerario comune.
2. Dopodiché si disporrà per la demolizione delle opere o per il loro restauro a seconda dello stato delle cose, restando i materiali o le opere nella piena disponibilità del Comune.

Articolo 66
Estinzione

1. Le concessioni si estinguono o per scadenza del termine previsto nell'area di concessione ai sensi del precedente articolo 56, ovvero con la soppressione del cimitero salvo, in quest'ultimo caso, quanto disposto nell'articolo 98 del D.P.R. 285/90.
2. Prima della scadenza del termine delle concessioni, gli interessati possano richiedere di rientrare in possesso degli elementi mobili, ricordi, decorazioni e oggetti simili.
3. Allo scadere del termine, se gli interessati non avranno preventivamente disposto per la collocazione della salme, resti o ceneri, provvederà il Comune collocando i medesimi, previo avvertimento, rispettivamente nel campo comune, nell'ossario comune o nel cinerario comune.

TITOLO IV

LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI

IMPRESE DI POMPE FUNEBRI

CAPO I

IMPRESE E LAVORI PRIVATI

Articolo 67

Accesso al cimitero

1. Per l'esecuzione di opere, nuove costruzioni, restauri, riparazioni, manutenzioni straordinarie, che non siano riservate al Comune, gli interessati debbono valersi dell'opera di imprenditori privati, a loro libera scelta.
2. Per l'esecuzione dei lavori di cui sopra, gli imprenditori dovranno munirsi di apposita autorizzazione del Comune, ai sensi della normativa vigente.
3. Per le semplici riparazioni, pulitura monumenti, lapidi, croci, ecc., e per i lavori di ordinaria manutenzione in genere, basterà ottenere il permesso del Responsabile del Servizio Tecnico del Comune.
4. È tassativamente vietato alle imprese svolgere nel cimitero azione di accaparramento dei lavori e svolgere attività comunque censurabili.
5. Il personale delle imprese o comunque quello ammesso a svolgere i lavori all'interno dei cimiteri deve tenere un comportamento consono alla natura del luogo.

Articolo 68

Autorizzazione e permessi

di costruzione di sepolture private

collocazione di ricordi funebri

1. I singoli progetti di costruzione di sepolture private sono soggetti a permesso a costruire, osservate le disposizioni di cui ai capi 14 e 15 del D.P.R. 285/90 e quelle specifiche contenute nel presente Regolamento.
2. Nel progetto deve essere definito il numero di salme che possono essere accolte nel sepolcro.
3. Il numero dei piani o file di loculi fuori terra (epigei) non potrà essere superiore a 5, mentre per i loculi sotterranei (ipogei) i piani o file non potranno essere superiori a 4, anche se il primo piano o fila risulta essere seminterrato.
4. Se trattasi di progetti relativi ad aree di sepoltura a sistema di inumazione, la capienza è determinata in base al rapporto tra la superficie dell'area e il coefficiente 2,80.
5. Le sepolture private non devono avere comunicazione con l'esterno del cimitero.
6. La costruzione delle opere deve essere contenuta nei limiti dell'area concessa e non deve essere di pregiudizio alle opere confinanti e ai servizi del cimitero.
7. Qualsiasi variante essenziale al progetto, anche in corso d'opera, deve essere approvata a norma del primo comma.
8. Le autorizzazioni ed i permessi di cui sopra possono contenere particolari prescrizioni riguardanti le modalità di esecuzione ed il termine di ultimazione dei lavori.
9. Per le piccole riparazioni di ordinaria manutenzione e per quelle che non alterino l'opera in alcuna parte e tendono solo a conservarla ed a restaurarla, è sufficiente la presentazione della Denuncia di Inizio di Attività.
10. I concessionari di sepoltura privata hanno facoltà di collocare lapidi, ricordi e similari, nei limiti e nei termini fissati nel presente Regolamento.

Articolo 69
Responsabilità – Deposito cauzionale

1.I concessionari delle sepolture sono responsabili della regolare esecuzione delle opere e di eventuali danni recati al Comune o a terzi, salvo diritto di rivalsa nei confronti dell'imprenditore a cui sono stati affidati i lavori.

2.Le autorizzazioni ed i permessi di cui all'articolo precedente sono subordinati al versamento di una somma a titolo di deposito cauzionale fissata in tariffa a garanzia della corretta esecuzione delle opere e di eventuali danni.

Articolo 70
Recinzione aree – Materiali di scavo

1.Nella costruzione di tombe di famiglia, l'impresa deve recingere a regola d'arte lo spazio assegnato, per evitare eventuali danni a cose, visitatori o personale di servizio.

2.È vietato occupare spazi attigui, senza l'autorizzazione del Responsabile del Servizio Tecnico del Comune.

3.I materiali di scavo e di rifiuto devono essere di volta in volta trasportati alle discariche autorizzate od a luogo indicato dai servizi di polizia mortuaria, evitando di spargere materiali o di imbrattare o danneggiare opere; in ogni caso l'impresa deve ripulire il terreno e ripristinare le opere eventualmente danneggiate.

Articolo 71
Introduzione e deposito di materiali

1.È permessa la circolazione dei veicoli delle imprese per l'esecuzione dei lavori di cui agli articoli precedenti, nei percorsi e secondo gli orari prescritti dal Responsabile del Servizio Tecnico del Comune. La sosta è consentita per il tempo strettamente necessario.

2.È vietato attivare sull'area concessa laboratori di sgrossamento dei materiali.

3.Per esigenze di servizio può essere ordinato il trasferimento dei materiali in altro spazio.

4.Nei giorni festivi il terreno adiacente alla costruzione deve essere riordinato e libero da cumuli di sabbia, terra, calce, ecc.

Articolo 72
Orario di lavoro

1.L'orario di lavoro delle imprese è preventivamente concordato con il Responsabile dell'Ufficio Tecnico del Comune.

2.È vietato lavorare nei giorni festivi, salvo particolari esigenze tecniche, da riconoscere dal Servizio Tecnico Comunale, di concerto con il Servizio di Polizia Mortuaria.

Articolo 73
Sospensione dei lavori in occasione
della Commemorazione dei Defunti

1.Il Sindaco, in occasione della Commemorazione dei Defunti, detterà le istruzioni di comportamento per l'introduzione e posa in opera di materiali per opere o anche solo di lapidi individuali.

2.Le imprese devono sospendere tutte le costruzioni non ultimate e provvedere alla sistemazione dei materiali, allo smontaggio di armature e ponti, nel periodo indicato nelle istruzioni di comportamento di cui al comma precedente.

Articolo 74 Vigilanza

1. Il Responsabile dei Servizi Tecnici del Comune vigila e controlla che l'esecuzione delle opere sia conforme ai progetti approvati, alle autorizzazioni ed ai permessi rilasciati. Egli può impartire opportune disposizioni, fare rilievi o contestazioni anche ai fini dell'adozione da parte del Sindaco dei provvedimenti previsti dalla legge.

2. L'ufficio Tecnico del Comune accerta, a lavori ultimati, la regolare esecuzione delle opere di costruzione di sepolture private e propone all'ufficio competente, nel caso di risultato favorevole, la restituzione del deposito cauzionale di cui all'articolo 69.

Articolo 75 Obblighi e divieti per il personale del cimitero

1. Il personale del cimitero è tenuto all'osservanza del presente Regolamento, nonché a farlo rispettare da chiunque abbia accesso al cimitero.

2. Altresì il personale del cimitero è tenuto:

- a) a mantenere un comportamento dignitoso nei confronti del pubblico;
- b) a mantenere un abbigliamento dignitoso e consono alla caratteristica del luogo;
- c) a fornire al pubblico le indicazioni richieste, per quanto di competenza.

3. Al personale suddetto è vietato:

- a) eseguire all'interno dei cimiteri attività di qualsiasi tipo per conto di privati, sia all'interno dell'orario di lavoro, sia al di fuori di esso;
- b) ricevere compensi, sotto qualsiasi forma e anche a titolo di liberalità da parte del pubblico o di ditte;
- c) segnalare al pubblico nominativi di ditte che svolgono attività inerenti ai cimiteri, anche indipendentemente dal fatto che ciò possa costituire o meno promozione commerciale;
- d) esercitare qualsiasi attività di commercio o altra attività a scopo di lucro, comunque inerente all'attività cimiteriale, sia all'interno del cimitero che al di fuori di esso ed in qualsiasi momento;
- e) trattenere per sé o per terzi cose rinvenute o recuperate nel cimitero;

4. Nel caso in cui i servizi cimiteriali vengano dal Comune affidati a terzi, anche mediante appalto, la ditta aggiudicataria opererà nel rispetto delle norme di legge e del presente Regolamento, fatte salve particolari condizioni fissate dall'atto contrattuale.

5. Salvo che il fatto non costituisca violazione più grave, la violazione degli obblighi o divieti anzidetti e di quelli risultanti dal presente Regolamento costituisce violazione disciplinare.

6. Il personale del cimitero è sottoposto a vaccinazione antitetanica, ai sensi delle vigenti disposizioni, nonché alle altre misure in materia di prevenzione degli infortuni o di malattie connesse con l'attività svolta.

CAPO II
IMPRESE POMPE FUNEBRI

Articolo 76
Funzioni - Licenza

1. Le imprese di pompe funebri, a richiesta dei dolenti, possono:

- a) svolgere le incombenze non riservate al Comune, ma spettanti alle famiglie in lutto, sia presso gli uffici del Comune, che presso le parrocchie od enti di culto;
- b) fornire feretri e gli accessori relativi;
- c) occuparsi della salma;
- d) effettuare il trasporto di salme in o da altri Comuni.

2. Le imprese di cui al primo comma, fermo restando il possesso della licenza di cui all'articolo 115 del T.U. della legge di Pubblica Sicurezza, saranno munite della prescritta dichiarazione per la vendita qualora intendano alienare feretri ed altri articoli funerari.

Articolo 77
Divieti

1. È fatto divieto alle imprese:

- a) di accaparrare servizi in modo molesto ed inopportuno, ricorrendo ad organizzazioni che adombrino sospetto di accordo o di corruzione all'interno dei luoghi di cura e di degenza;
- b) di sostare negli uffici e nei locali del Comune oltre il tempo necessario per esplicare incarichi già ricevuti allo scopo di offrire prestazioni;
- c) di sospendere il servizio assunto e già predisposto per eventuali contestazioni in ordine agli onorari o per altro motivo privato;
- d) di esporre, a vista del pubblico, feretri ed accessori nelle vetrine dei locali di attività.

TITOLO V DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

CAPO I DISPOSIZIONI VARIE

Articolo 78

Assegnazione gratuita di sepoltura a cittadini illustri o benemeriti

- 1.All'interno del cimitero del Comune può essere riservata apposita zona detta "degli uomini illustri" ove l'amministrazione Comunale potrà disporre per l'assegnazione gratuita di posti destinati alla tumulazione di salme, ceneri o resti di cittadini che si siano distinti per opere d'ingegno o per servizi resi alla comunità.
- 2.Per le medesime finalità di cui al comma precedente l'amministrazione comunale potrà destinare nei cimiteri comunali aree o tombe per la sepoltura di salme o resti di "cittadini benemeriti".

Articolo 79

Mappa

- 1.Presso il Comune è tenuto un registro per l'aggiornamento continuo delle concessioni e dei concessionari. Detto registro, denominato mappa, può essere tenuto, se del caso, con mezzi informatici.
- 2.La mappa è documento probatorio, fino a prova contraria, delle variazioni avvenute nelle concessioni relative ai cimiteri del Comune.
- 3.Ad ogni posizione in mappa corrisponde un numero che deve coincidere con quello che contraddistingue ogni sepoltura nel cimitero e che trova riscontro nella cartografia cimiteriale.

Articolo 80

Registro giornaliero delle operazioni cimiteriali

- 1.Il responsabile del servizio, individuato ai sensi dell'articolo 52 del D.P.R. 285/90, è tenuto a redigere, secondo le istruzioni contenute nel suddetto articolo, il registro delle operazioni cimiteriali, in ordine cronologico, anche mediante strumenti informatici.
- 2.Un esemplare dei registri deve essere consegnato alla fine di ogni anno all'archivio comunale, rimanendo l'altro depositato presso il servizio di custodia.

Articolo 81

Scadenario delle concessioni

- 1.Viene istituito lo scadenario delle concessioni allo scopo di tenere aggiornate le relative posizioni e di poter effettuare, alle scadenze previste, le operazioni di esumazione od estumulazione occorrenti per liberare la sepoltura.
- 2.Il responsabile del Servizio concessioni cimiteriali è tenuto a predisporre entro il mese di settembre, l'elenco delle concessioni in scadenza nell'anno successivo. Tale elenco dovrà essere esposto nei tempi e luoghi indicati dagli articoli che precedono.

CAPO II
NORME TRANSITORIE - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 82

Efficacia delle disposizioni del Regolamento ed entrata in vigore

1. Le disposizioni contenute nel presente Regolamento si applicano anche alle concessioni ed ai rapporti costituiti anteriormente alla sua entrata in vigore.
2. Tuttavia, chiunque ritenga di poter vantare la titolarità di diritti di uso su sepolture private in base a norme dei Regolamenti precedenti, può, nel termine di un anno dall'entrata in vigore del presente Regolamento, presentare al Comune gli atti e i documenti che comprovino tale sua qualità al fine di ottenerne formale riconoscimento.
3. Il provvedimento con il quale si riconoscono diritti pregressi sorti nel rispetto dei Regolamenti precedenti, è comunicato all'interessato e conservato negli atti inerenti la sepoltura di che trattasi.
4. Gli adempimenti di cui all'articolo 61, relativi alle concessioni pregresse, dovranno essere compiuti entro 3 anni dall'entrata in vigore del presente Regolamento.
5. Salvo quanto previsto ai precedenti commi, il Regolamento comunale do Polizia mortuaria precedente cessa di avere applicazione dal giorno di entrata in vigore del presente.
6. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla seconda pubblicazione dell'avviso di adozione, ai sensi dello Statuto comunale vigente, fermo restando il parere favorevole del Dipartimento dell'A.S.L. n° 9 competente in materia.

Articolo 83

Concessioni pregresse

1. Salvo quanto previsto dall'articolo 82, le concessioni assegnate prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento continuano a seguire, per quanto riguarda la durata della concessione, il regime indicato nell'atto di concessione stesso.

Articolo 84

Sepolture private a tumulazioni pregresse
Mutamento del rapporto di concessione.

1. Per le concessioni esistenti prima dell'entrata in vigore del R.D. 21/12/1942, n.1880, per le quali non risulti essere stato stipulato il relativo atto di concessione, trova applicazione l'istituto dell'"immemorabile", quale presunzione "juris tantum" della sussistenza del diritto d'uso della concessione.

Articolo 85

Cautele

1. Chi domanda un servizio cimiteriale qualsiasi od una concessione, si intende agisca in nome e per conto e col preventivo consenso di tutti gli interessati.
2. In caso di contestazione l'Amministrazione si intenderà e resterà esterna all'azione che ne consegue.
3. Essa si limiterà, per le vertenze in materia, a mantenere fermo lo stato di fatto fino a tanto che non sia raggiunto un accordo tra le parti o non sia intervenuta una sentenza del giudice di ultima istanza, passata in giudicato.

Articolo 86
Rimesse di carri funebri

1.Le rimesse dei carri funebri esistenti alla data del 27/10/1990 potranno essere mantenute nei locali in cui si trovano, a condizione che rispondano ai necessari requisiti igienico sanitari previsti all'articolo 21 del D.P.R. 285/90 e che richiedano il provvedimento di individuazione entro un anno dall'entrata in vigore del presente Regolamento.

Articolo 87
Ordinanze del Sindaco

1.È fatto salvo nei casi contingibili e di urgenza, il potere di ordinanza del Sindaco previsti agli articoli 50 e 54 del D.Lgs. 18/08/2000, n.267.

Articolo 88
Richiamo norme vigenti

1.Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento, si richiamano le norme previste nel Regolamento nazionale di Polizia Mortuaria, approvato con D.P.R. 10/09/1990, n. 285 e nel T.U. delle leggi sanitarie approvato con R.D. 27/07/1934, n. 1265 e successive modificazioni.

Articolo 89
Trasgressioni - Accertamenti - Sanzioni

1.Tutte le trasgressioni alle norme del presente Regolamento, quando non costituiscono reato contemplato dal codice penale o da altre leggi o regolamenti, o quando non costituiscano infrazione al T.U. delle leggi sanitarie approvato con R.D. 27/07/1934, n.1265 od al Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 285/90, sono accertate e punite ai sensi della legge 24/11/1981, n.689, e con i criteri fissati con delibera di Consiglio Comunale.

Articolo 90
Dirigente Responsabile

1.Ai sensi dell'articolo 107 del D.Lgs. 18/08/2000, n.267 spetta al Dirigente Responsabile del competente Servizio, secondo l'organizzazione strutturale del Comune, l'emanazione degli atti previsti dal presente Regolamento, compresa la stipula degli atti di concessione, ed ogni altro analogo adempimento, senza che occorra preventiva deliberazione della Giunta Comunale, quando tali atti sono compiuti nell'osservanza del Regolamento stesso.

2.Eventuali atti riguardanti situazioni non previste dal presente Regolamento o non espressamente disciplinati, spettano alla Giunta Comunale, salvo non si tratti di atti o provvedimenti di competenza del Consiglio Comunale, ai sensi dell'articolo 42 del D.Lgs. n. 267/2000.